



ALEA Ambiente S.p.A.

**MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE
AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001**

PARTE GENERALE

REVISIONI	APPROVATO
Rev 0	Delibera CdA del 02/02/2021
Rev 1	Delibera CdA del 03/06/2024
Rev 2 – con decorrenza 8/11/2024	Delibera CdA del 03/06/2024
Rev 3	Delibera CdA del 16/09/2025

INDICE

TERMINOLOGIA.....	4
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.....	6
1.1 La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.....	6
1.2 L'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione quale possibile esimente della responsabilità amministrativa	9
1.3 Il catalogo dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/01	10
2. IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA.....	23
3. INQUADRAMENTO DELLA SOCIETA'.....	24
3.1 La struttura organizzativa	25
3.2 Sistema delle procure, deleghe e dei poteri	25
4. IL MODELLO.....	32
4.1 Obiettivi perseguiti da Alea Ambiente con l'adozione del Modello	32
4.2 Modifiche e integrazioni del Modello.....	33
4.3 Struttura del Modello	34
4.4. Codice Etico	35
4.5 Attività sensibili	36
5. ORGANISMO DI VIGILANZA	36
5.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	37
5.2 NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	38
5.3 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA DEI COMPONENTI DELL'ODV	38
5.4 DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DELL'ODV.....	39
5.5 RIUNIONI DELL'ODV	39
5.6 POTERI E FUNZIONI DELL'ODV.....	40
5.7 FLUSSI INFORMATIVI DELL'ODV VERSO LA SOCIETA'	41
5.8 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	42
5.9 FLUSSI INFORMATIVI MINIMI OBBLIGATORI NEI CONFRONTI DELL'ODV	43
5.10 CANALI DI SEGNALEZIONE INTERNA DI CONDOTTE ILLECITE (SISTEMA WHISTLEBLOWING)	44
6. LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO	46
6.1 FORMAZIONE DEI DIPENDENTI.....	46
6.2 L'INFORMATIVA PER I DIPENDENTI	47
6.3 INFORMAZIONE ALLE RISORSE ESTERNE	47
7. SISTEMA DISCIPLINARE.....	48
7.1 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni.....	49
7.2 SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIALI.....	50
7.3 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI.....	50

7.4 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI TERZI DESTINATARI	50
ALLEGATI	51
RINVIO:	51

TERMINOLOGIA

- **Attività sensibile o a rischio:** attività nel cui ambito risulta astrattamente configurabile il rischio di commissione di un reato compreso in quelli contemplati dal D.Lgs. 231/01;
- **Codice Etico:** documento che contiene i principi etici di comportamento a cui i Destinatari devono attenersi con riferimento alle attività definite dal presente Modello;
- **D.Lgs. 231/2001 o Decreto:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”* e sue successive modificazioni ed integrazioni (s.m.i.);
- **Destinatari:** tutti i soggetti, anche terzi, cui è rivolto il Modello e, in particolare, tutti gli organi sociali, i dipendenti, ivi compresi i dirigenti, i terzi in genere, che operano in nome e/o per conto della Società (ad es., partners commerciali o finanziari, consulenti, fornitori, agenti e mandataria in genere, ecc.);
- **Dipendenti o Collaboratori o Consulenti:** tutte le persone fisiche che collaborano nell’ambito delle attività svolte all’interno della Società;
- **Società o Ente:** *Alea Ambiente S.p.A.*;
- **Modello 231 o MOG:** Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** Organismo di Vigilanza, previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, avente il compito di vigilare sul funzionamento, sull’osservanza e sull’aggiornamento del Modello;
- **PA:** la Pubblica Amministrazione italiana e/o estera, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;
- **Principi specifici di comportamento e presidi di controllo:** le misure previste dal Modello e dalle specifiche procedure ivi richiamate, al fine di prevenire la commissione dei Reati;
- **PTPCT:** Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
- **Reati o Reati presupposto:** i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
- **RPCT:** Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza;
- **Soggetti Apicali:** i soggetti di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 231/2001, o i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale: Direttore, membri del CdA, ecc.;
- **Soggetti sottoposti:** i soggetti di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 231/2001, o tutto il Personale che opera sotto la direzione o la vigilanza del Personale Apicale;

- **Sistema Disciplinare:** insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione del Modello e del Codice Etico;
- **Whistleblowing:** strumento di derivazione anglosassone attraverso il quale il personale/terze parti aventi un rapporto di lavoro o di altra natura con un'organizzazione – sia pubblica sia privata – segnalano ad appositi organismi o individui condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito dell'organizzazione medesima.

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

In base alla Legge delega n. 300 del 29 settembre 2000, è stato emanato il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, dal titolo “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito denominato il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio 2001, al fine di adeguare la normativa interna, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, ad alcune Convenzioni internazionali cui l’Italia ha già da tempo aderito, quali:

- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- la Convenzione anch’essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Con tale Decreto è stato introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni con o senza personalità giuridica, enti pubblici economici, consorzi, ecc., di seguito denominati “Enti”) per i reati presupposto espressamente previsti dal Decreto, commessi, nell’interesse o a vantaggio degli Enti, da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (i c.d. soggetti in “posizione apicale” o, semplicemente, “apicali”, art. 5, comma 1, lett. a), decreto 231). In particolare, nella categoria dei soggetti apicali possono essere fatti rientrare gli amministratori, i direttori generali, i rappresentanti legali, i preposti a sedi secondarie, nonché i soggetti delegati dall’Consiglio di Amministrazione ad esercitare attività di gestione o direzione della società o di sedi distaccate;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i c.d. soggetti in “posizione subordinata” o, semplicemente, “subordinati”, art. 5, comma 1, lett. b), decreto 231). In particolare, nella categoria dei soggetti in posizione subordinata possono essere fatti rientrare tutti coloro che eseguono le decisioni adottate dai vertici dell’ente, tutti i dipendenti, nonché tutti coloro che agiscono in nome, per conto o nell’interesse dell’ente, quali ad esempio i collaboratori, i parasubordinati ed i consulenti.

Va precisato che la responsabilità dell’ente sorge solo qualora il fatto di reato sia stato commesso da uno dei soggetti suindicati, nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Pertanto, l’ente non risponde se tali soggetti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi, come testualmente disposto dall’art. 5, comma 2, d.lgs. 231/2001.

La responsabilità amministrativa dell'Ente non si sostituisce alla responsabilità penale personale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto, bensì si aggiunge ad essa.

L'estensione della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato e consente di colpirne il patrimonio. Il fine è determinare la cura di un controllo della regolarità e della legalità dell'operato sociale.

La responsabilità dell'Ente è autonoma, ovvero sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile o quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

Delitti tentati

Il regime di responsabilità amministrativa degli Enti si applica, in forza dell'art. 26 del Decreto, anche alle ipotesi di tentativo di reato, ovvero ai casi in cui i soggetti in posizione apicale o quelli sottoposti all'altrui vigilanza pongono in essere la condotta tipica idonea a commettere un reato ma questo non giunge al perfezionamento, in quanto l'azione non si compie o l'evento delittuoso non si verifica.

Tuttavia, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 26 del Decreto, la responsabilità amministrativa è esclusa quando è l'Ente stesso ad impedire volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. L'esclusione dell'irrogazione di sanzioni si giustifica, in questo caso, in forza dell'interruzione del rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

Apparato Sanzionatorio

Il Decreto 231, all'art. 9, prevede a carico dell'Ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, le seguenti tipologie di sanzioni:

I. Sanzione pecuniaria: in caso di condanna dell'Ente, viene sempre applicata ed è determinata dal Giudice attraverso un sistema basato su "quote", in numero non inferiore a cento né superiore a mille, di importo variabile tra un minimo di euro 258,00 ed un massimo di euro 1.549,00. Il numero delle quote dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare le conseguenze del fatto ed attenuarne le conseguenze, o per prevenire la commissione di altri illeciti. Nel determinare l'entità della singola quota, il Giudice tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. Sono previsti casi di riduzione della sanzione pecuniaria: in particolare, la riduzione può essere quantificata da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero è stato adottato e reso operativo un Modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati;

II. Sanzione interdittiva: si applica in aggiunta alla sanzione pecuniaria, solo se espressamente prevista per il reato per cui si procede e purché ricorra una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato, ma in quest'ultimo caso solo qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto 231 sono:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee, ma nei casi più gravi possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi. Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un Commissario nominato dal Giudice ai sensi e alle condizioni dell'art. 15 del Decreto.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, ovvero prima della condanna, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano qualora l'ente prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia efficacemente adoperato in tal senso);
- abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria il profitto del reato;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando e rendendo operativi modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati della specie di quello verificatosi.

III. Confisca: sempre disposta con la sentenza di condanna, consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o profitto del reato;

IV. Pubblicazione della sentenza: in uno o più giornali indicati dal Giudice, nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha sede principale.

Il Decreto ha previsto, nella sezione IV, artt. 45 e ss., l'applicazione delle misure cautelari in capo all'Ente. In particolare:

- il Giudice può disporre il sequestro preventivo delle cose per cui è consentita la confisca;
- il Giudice può disporre, in ogni stato e grado del processo di merito, il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute, qualora vi sia fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il

pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

Va precisato che, nelle ipotesi di tentata commissione dei delitti sanzionati dal Decreto, l'importo delle sanzioni pecuniarie viene ridotto da un terzo alla metà e la durata delle sanzioni interdittive viene ridotta da un terzo alla metà.

Reati commessi all'estero

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto, la responsabilità amministrativa dell'ente si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, qualora sussistano i seguenti presupposti:

- lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non procede già nei confronti dell'Ente;
- il reato deve essere commesso all'estero da soggetto funzionalmente legato all'Ente;
- l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato Italiano;
- devono sussistere le condizioni di procedibilità di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale;
- nei casi in cui la legge prevede che il colpevole persona fisica sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso.

1.2 L'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

L'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, con particolare riferimento ai reati commessi da soggetti in posizione apicale, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;

4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;

5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Con riferimento, invece, ai reati commessi da soggetti in posizione subordinata, il Decreto sancisce, all'art. 7, la responsabilità degli Enti qualora la commissione del reato sia stata possibile a causa dell'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza e che, in ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza laddove l'Ente abbia adottato ed attuato efficacemente, prima della commissione del reato, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito detto anche "Modello") idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Ne discende, che l'efficacia dei Modelli che consente l'impunità dell'Ente è da intendersi in maniera diversa a seconda del soggetto che commette il reato.

Rispetto ai reati dei vertici, per i quali il Decreto introduce una sorta di presunzione di responsabilità, il corretto funzionamento di un Modello idoneo è requisito necessario ma non sufficiente a tutelare l'impresa, in quanto sarà necessario provare che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello. In questo caso, l'ente dovrà dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non dipende da una propria "colpa organizzativa".

Invece, per i reati commessi dai soggetti sottoposti, l'assenza di colpe nella corretta attuazione del Modello da parte dei soggetti sovraordinati, è sufficiente ad escludere la responsabilità dell'Ente, a meno che dall'attività investigativa non risulti che il reato consegue all'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

I criteri di imputazione della responsabilità all'Ente attengono, pertanto, al fatto che esso sia stato carente nel rispettare principi di corretta gestione aziendale e controllo attinenti la propria attività ed organizzazione interna. Quello che il Decreto va a sanzionare è quindi una politica d'impresa non corretta a causa della quale si sia resa possibile la commissione del reato. Si tratta di una responsabilità non solo commissiva, ma anche di tipo omissivo per la società che non ha predisposto le misure necessarie ad impedire i reati e non ha vigilato sugli addetti.

Pertanto, l'adozione e l'efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione, pur non costituendo, allo stato, un obbligo giuridico, si configura come l'unico strumento a disposizione dell'Ente al fine di andare esente alla responsabilità amministrativa dipendente da reato di cui al d.lgs. 231/2001.

1.3 Il catalogo dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/01

Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti (c.d. reati presupposto), il Decreto, nel suo testo originario, si riferiva a una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

In seguito, per effetto di provvedimenti normativi successivi, la responsabilità dell'Ente è

stata estesa anche ad altre, numerose, fattispecie di reato.

Il catalogo dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 è soggetto a continua evoluzione, integrazione e modifica.

Ad oggi, comprende i seguenti reati:

Articolo 24 - indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

L'art. 24, d.lgs. 231/2001, modificato dalla L. n. 161/2017, D.lgs. n. 36/2018, L. n. 3/2019, D.lgs. n. 75/2020, L. n. 25/2022, D.lgs. n. 156/2022, D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137, prevede le seguenti fattispecie rilevanti:

- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.);
- truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica ai danni dello Stato (art. 640-ter c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- frode ai danni del Fondo Europeo agricolo di garanzia e del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2, legge 23 dicembre 1986, n. 898);
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.).

Articolo 24-bis – delitti informatici e trattamento illecito di dati.

L'art. 24 bis del d.lgs. n. 231/01, modificato dai D.lgs. n. 7/2016 e 8/2016, dal D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133, dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge 28 giugno 2024, n. 90, prevede le seguenti fattispecie rilevanti:

- documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- estorsione mediante reati informatici (art. 629, comma 3, c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133).

Articolo 24-ter – delitti di criminalità organizzata.

L'art. 24-ter, d.lgs. 231/2001, modificato dalla L. n. 69/2015, L. n. 236/2016, D.lgs. n. 202/2016 e L. n. 103/2017, prevede le seguenti fattispecie rilevanti:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

Articolo 25 – peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione.

L'art. 25, d.lgs. 231/2001, modificato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, legge 27 maggio 2015, n. 69, legge 9 gennaio 2019, n. 3, d.lgs. n. 75/2020, D.L. n. 76/2020, convertito con modifiche dalla Legge n. 120/2020, dal D.lgs. n. 156/2022, dal D.L. 4 luglio 2024, n.

92, convertito con modifiche dalla L. 8 agosto 2024, n. 112, e L. 9 agosto 2024, n. 114, prevede le seguenti fattispecie rilevanti:

- peculato (art. 314, limitatamente al comma 1, c.p.), solo se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), solo se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.), solo se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio delle funzioni (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322, commi 1 e 3, c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

Articolo 25-bis – falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

L'art. 25-bis, d.lgs. 231/2001, aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001, poi integrato dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, modificato dal d.lgs. 125/2016, prevede le seguenti fattispecie rilevanti:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.);

- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Articolo 25-bis.1. – delitti contro l'industria e il commercio.

L'art. 25-bis.1, aggiunto dalla legge 99 del 23.7.2009, prevede le seguenti fattispecie rilevanti:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Articolo 25-ter – reati societari.

L'art. 25-ter, d.lgs. 231/2001, è stato aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, integrato dall'art. 31, L. 28 dicembre 2005 n. 262. L'art. 1, comma 77, della legge n. 190 del 2012, ha poi introdotto il reato di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile. Successivamente, l'art. 25 ter del decreto 231 è stato modificato dal d.lgs. 39/2010, dalla L. n. 69/2015, dal d.lgs. 38/2017, dalla L. n. 3/2019 e dal D.lgs. n. 19/2023, e prevede le seguenti fattispecie rilevanti:

- false comunicazioni sociali (artt. 2621);
- fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c. e 173 bis d.lgs. n. 58/98, abrogato da art. 34, comma 2, L. 28 dicembre 2005, n. 262);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 2624 c.c. abrogato da art. 37, comma 4, d.lgs. n. 39/2010);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);

- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllanti (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- pene accessorie (art. 2635-ter c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche in vigilanza (art. 2638 c.c.);
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54, d.lgs. 19/2023, attuativo della Direttiva UE 2019/2121).

Articolo 25-quater – delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

L'art. 25-quater, d.lgs. 231/2001, aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, modificato dalla L. n. 153/2016 e dal d.lgs. n. 21/2018, prevede le seguenti fattispecie rilevanti:

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis 1 c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater.1 c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposto a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- confisca (art. 270 septies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- atto di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);

- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- pentimento operoso (d.lgs. n. 625/1979, art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

Articolo 25-quater 1 – pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

L'art. 25-quater 1, d.lgs. 231/2001, prevede il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 583-bis c.p. ed è stato aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7.

Articolo 25-quinquies – delitti contro la personalità individuale.

L'art. 25-quinquies, d.lgs. 231/2001, è stato aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, modificato dalla L. 6/02/2006 n. 38, dal D.lgs. 04/03/2014 n. 39, dalla legge n. 199 del 29 ottobre 2016, dal d.lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 238/2021, e prevede le seguenti fattispecie rilevanti:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- detenzione o accesso a materiale (pedo)pornografico (art. 600 quater c.p.);
- pornografia virtuale (600 quater 1);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

Articolo 25-sexies – abusi di mercato.

L'art. 25-sexies, d.lgs. 231/2001, modificato dal D.lgs. n. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021, prevede le seguenti fattispecie rilevanti:

- abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (d.lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
- manipolazione del mercato (d.lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).

- art. 187 quinquies del d.lgs. n. 58/98, in relazione ai seguenti illeciti: Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014) e Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).

Articolo 25-septies – omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

L'art. 25-septies, d.lgs. 231/2001, inserito dalla L. 3/8/2007 n. 123, sostituito dal d.lgs. 09/04/2008 n. 81, modificato dalla L. 41/2016 e dalla L. n. 3/2018, prevede l'omicidio colposo (art. 589 c.p.) e le lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Articolo 25-octies – ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio.

L'art. 25-octies, d.lgs. 231/2001, aggiunto dal d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, poi integrato dalla legge 15 dicembre 2014 n. 186 (che ha introdotto il reato di auto-riciclaggio), modificato dal d.lgs. n. 90/2017, e dal d.lgs. n. 195/2021, prevede le seguenti fattispecie rilevanti:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- auto-riciclaggio (648-ter1 c.p.).

Articolo 25-octies.1 – delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori.

L'art. 25-octies.1, d.lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 184 del 8 novembre 2021, modificato dal D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137, prevede le seguenti fattispecie rilevanti:

Al comma 1:

- indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-ter c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);

Al comma 2:

- la commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti;

Al comma 2-bis:

- trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

Articolo 25-novies – delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

L'art. 25-novies, d.lgs. 231/2001, aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09, modificato dalla L. 14 luglio 2023, n. 93 e dal D.L. 131/2024, convertito con modifiche nella L. 166/2024 prevede le seguenti fattispecie rilevanti:

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett. a) bis);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE o non contrassegnate da organismi di gestione collettiva o da entità di gestione indipendenti; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento o da organismi di gestione collettiva o da entità di gestione indipendenti; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);
- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di

trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

Art. 25-decies – induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

L'art. 25-decies, d.lgs. 231/2001, aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, sostituito dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, prevede l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Art. 25-undecies – reati ambientali.

L'art. 25-undecies, d.lgs. 231/2001, è stato introdotto dal d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, che attua la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché la direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. L'art. 25-undecies è stato poi modificato dalla l. 68/2015 e dal d.lgs. n. 21/2018, e prevede le seguenti fattispecie rilevanti:

- inquinamento ambientale (art 452 bis c.p.);
- disastro ambientale (art 452 quater);
- delitti colposi contro l'ambiente (art 452 quinquies);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art 452 sexies);
- circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (d.lgs. 152/06, art. 137);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (d.lgs. 152/06, art. 256);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (d.lgs. 152/06, art. 257);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (d.lgs. 152/06, art. 258);
- traffico illecito di rifiuti (d.lgs. 152/06, art. 259);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (d.lgs. 152/06, art. 260, oggi trasfuso nell'art. 452-quaterdecies c.p., dall'art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 21/2018);
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della

copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (d.lgs. 152/06, art. 260-bis);

- sanzioni per il “*superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell’aria*” (art. 279, comma 5, d.lgs. 152/06);
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1 comma 1, e art. 2 comma 1 e 2);
- commercio o detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, nonché di specie che subiscono un elevato tasso di mortalità durante il trasporto o durante la cattura nei luoghi di origine, in assenza delle apposite prescrizioni normative (L. 150/92 art 6 comma 4);
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (art. 1. 150/92 art 3 bis comma 1);
- cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6, legge 28 dicembre 1993, n. 549);
- inquinamento doloso (d.lgs. 202/07, art. 8);
- inquinamento colposo (d.lgs. 202/07, art. 9).

Art. 25-duodecies – impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

L’art. 25-duodecies, d.lgs. 231/2001, aggiunto dal d.lgs. del 16 luglio 2012 n. 109, ha previsto la fattispecie di “*impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*” di cui all’art. 22 comma 12 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e la fattispecie di cui all’art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, d.lgs. 286/1998, rubricato “*disposizioni contro le immigrazioni clandestine*”. L’art. 25-duodecies è stato modificato dalla L. n. 161/2017.

Art. 25-terdecies – razzismo e xenofobia.

L’art. 25-terdecies, d.lgs. 231/2001, è stato inserito dall’art. 5, comma 2, L. 20 novembre 2017, n. 167, e prevede il reato di “*propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa*”, in origine previsto dall’art. 3, comma 3-bis, legge 13 ottobre 1975, n. 654, poi trasfuso nell’art. 604-bis c.p., dall’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 21/2018.

Art. 25-quaterdecies – frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

L’art. 25-quaterdecies, d.lgs. 231/2001, è stato inserito dall’art. 5, comma 1, L. 3 maggio 2019, n. 39, e prevede i reati di cui agli articoli 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401, rispettivamente: “*frode in competizioni sportive*” ed “*esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa*”.

Art. 25-quinquiesdecies – reati tributari.

L'art. 25-quinquiesdecies, d.lgs. 231/2001, è stato inserito dall'art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che ha esteso la normativa anche in relazione ai “reati tributari” previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. L'art. 25-quinquiesdecies è stato modificato dal d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e dal D.lgs. 4 ottobre 2022, n. 156, e prevede le seguenti fattispecie rilevanti:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1, d.lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5, d.lgs. 74/2000) e indebita compensazione (art. 10-quater, d.lgs. 74/2000), se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato Membro dell'Unione Europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, da cui consegua un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

Art. 25-sexiesdecies – contrabbando.

L'art. 25-sexiesdecies, d.lgs. 231/2001, è stato inserito dal D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, modificato dal D.lgs. n. 156/2022 e dal D.lgs. n. 141/2024, e prevede le seguenti fattispecie rilevanti:

- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nei depositi doganali (art. 288, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);

- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- altri casi di contrabbando (art. 292, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 293, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (art. 294, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- reati previsti dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, in relazione alla sottrazione al pagamento o all'accertamento dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

Art. 25-septiesdecies - delitti contro il patrimonio culturale.

L'art. 25-septiesdecies, d.lgs. 231/2001, è stato inserito dalla legge 9 marzo 2022 n. 22 e modificato dalla legge 8 febbraio 2024, n. 6, e prevede le seguenti fattispecie rilevanti:

- furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- falsificazione in scrittura privata relative a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

Art. 25-duodevicies – riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali.

L'art. 25-duodevicies, d.lgs. 231/2001, è stato inserito dalla legge 9 marzo 2022 n. 22, e prevede le seguenti fattispecie rilevanti:

- riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);

- devastazione e saccheggio di opere d'arte (art. 518-terdecies c.p.).

Art. 25-undevicies – delitti contro gli animali.

L'art. 25-undevicies, d.lgs. 231/2001, è stato inserito dalla legge 6 giugno 2025, n. 82, e prevede le seguenti fattispecie rilevanti:

- uccisione di animali (art. 544-bis c.p.);
- maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.);
- spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.);
- divieto tra combattimento tra animali (art. 544-quinquies c.p.);
- uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.).

Legge 146/2006 crimini transnazionali.

Con la legge 16 marzo 2006, n. 146 è stata estesa la responsabilità amministrativa dell'ente alle seguenti ipotesi di reato, ma solo nel caso in cui ricorra la transnazionalità, ovvero nel solo caso in cui il reato abbia interessato (come preparazione, pianificazione o realizzazione) più di uno Stato: associazione per delinquere; associazione di tipo mafioso; associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope; riciclaggio; impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; disposizioni contro le immigrazioni clandestine; induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; favoreggiamento personale.

Il catalogo dei reati è soggetto ad aggiornamenti da parte del legislatore ed il presente Modello trova concreta applicazione tenendo conto di tutti i successivi interventi normativi ad essi adeguandosi in modo dinamico.

La Società curerà il costante aggiornamento di tutta la documentazione relativa al Modello 231, dotandosi di tutti gli strumenti necessari affinché i dipendenti, i consulenti e tutti i Destinatari siano messi nelle condizioni di assumere le condotte più appropriate, anche mediante specifica attività formativa.

2. IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Con la Legge n. 190 del 6 novembre 2012, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”, il Legislatore ha introdotto nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano una specifica normativa intesa a rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto della corruzione all'interno della Pubblica Amministrazione. In particolare, il Legislatore ha introdotto, a livello nazionale, il concetto di “corruzione” in senso amministrativo, intesa come “*assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche)*”

devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari" (v.si Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015).

Come riportato nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato da Alea Ambiente S.p.A., tale documento individua il grado di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi e le misure volti a prevenire il medesimo rischio, e a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali.

Pertanto, Alea Ambiente S.p.A., alla luce della normativa che disciplina il fenomeno corruttivo, previsto a partire dalla Legge 190/2012 ed in continua evoluzione, nonché in relazione al D.lgs. 231/2001 e ss. modd., ha ritenuto di **adottare un proprio documento unitario (PTPCT), distinto ma coordinato con il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. L.gs. 231/2001**, anche in considerazione della loro approvazione asincrona.

3. INQUADRAMENTO DELLA SOCIETÀ

Alea Ambiente S.p.A., costituitasi il 6 giugno 2017 secondo il modello della società in house providing, gestisce il servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei seguenti 13 Comuni del territorio forlivese: Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio. I Comuni in parola, a loro volta, partecipano alla Società holding denominata "Livia Tellus Romagna Holding S.p.a.", la quale detiene il 100% di Alea Ambiente S.p.A. Quest'ultima è subentrata al precedente gestore, HERA S.p.A., a far data dal 1° gennaio 2018: oltre al subentro del personale del ramo, la Società ha recepito dal precedente gestore, sempre per previsione normativa, anche le attrezzature inerenti e propedeutiche al servizio.

Scopo primario della Società è quello dell'organizzazione e della gestione dei servizi pubblici di raccolta (anche differenziata), di trasporto nonché di recupero, valorizzazione, intermediazione e commercio dei rifiuti urbani ed assimilabili, nonché, più in generale, la produzione e la fornitura di servizi nel settore ambientale, in via principale, ma non esclusivo, per i Comuni anche indirettamente soci. Oltre l'80% del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di attività oggetto del predetto scopo primario svolte per conto dei Comuni — anche indirettamente — soci; la produzione ulteriore rispetto al predetto limite di fatturato è consentito solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Rientrano altresì nell'attività della Società la raccolta, il trasporto, il recupero, la valorizzazione, l'intermediazione ed il commercio di rifiuti speciali, nonché la gestione in tutte le sue articolazioni del servizio di tariffazione e riscossione diretta della tariffa e/o della TARI dagli utenti.

Nei limiti stabiliti dalla legge, la Società può svolgere attività di progettazione e/o di

costruzione e/o gestione degli impianti relativi ai servizi di cui sopra anche per soggetti - pubblici o privati - diversi dagli enti locali soci. Può altresì svolgere ulteriori servizi e attività, quali bonifiche di siti e/o discariche, controllate e non controllate, realizzazione e gestione anche per conto terzi di impianti per il recupero, riciclaggio, trattamento dei rifiuti e bonifica delle aree da sostanze contaminanti.

La Società può quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, effettuare:

- a) raccolta trasporto, anche per conto terzi e trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, tossici e nocivi, con diritto di privativa nei limiti di legge;
- b) gestione industriale e commerciale degli impianti di trattamento e recupero, stoccaggio dei rifiuti, comprese le bonifiche di discariche ed ambientali in genere;
- c) spazzamento delle vie, piazze ed aree pubbliche, anche cimiteriali, e servizi collaterali, quali in particolare: innaffiamento e lavaggio stradale, diserbo, manutenzione delle aree verdi e servizi di valorizzazione ambientale, pulizia mercati, lavaggio e disinfezione dei servizi igienici pubblici, asporto carogne di animali da strade ed aree pubbliche, interventi straordinari per pulizia manto stradale a seguito di incidenti, comprese le eventuali bonifiche;
- d) espurgo dei pozzetti;
- e) servizio di demuscazione, dezanzarizzazione, derattizzazione ed altre disinfestazioni anche a richiesta di terzi, in conformità alle direttive sanitarie in materia nonché servizio di disinfestazione ambientale per la profilassi delle malattie infettive disposte dall'ufficio di igiene.

Per le descrizioni delle funzioni, dei ruoli e dei compiti assegnati, nonché delle specifiche attività, si fa riferimento all'intero sistema organizzativo adottato da Alea ed in vigore (organigramma, funzionigramma, deleghe, ordini di servizio, regolamenti, sistema Qualità, Sicurezza sul lavoro, ecc.), al quale il Modello si collega e si coordina nel tempo in modo dinamico.

3.1 La struttura organizzativa

La struttura organizzativa di Alea Ambiente è rappresentata nell'**organigramma**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello, e individua la mappa delle Aree della Società e delle relative funzioni che sono attribuite ad ogni Area (**all. 1**).

Sono organi della Società, secondo lo Statuto: Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale, Collegio Sindacale, Revisore legale.

L'attuale forma di governo societaria prevede il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

3.2 Sistema delle procure, deleghe e dei poteri

Con atto di repertorio n. 43301, raccolta n. 28859, registrato il 3 aprile 2023, a rogito del Notaio Avv. Marco Maltoni, la Presidente del Consiglio di Amministrazione di Alea Ambiente, Sig.ra Simona Buda, ha nominato **procuratore speciale della società Alea**

Ambiente il Dottor. Tapparini Gianluca, attribuendo al medesimo i poteri di seguito indicati:

“a) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, salvo diversa indicazione contenuta nelle medesime deliberazioni;

b) concludere con Amministrazioni ed enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, i seguenti atti tesi all’assunzione di incarichi e lavori:

- stipulare, rinnovare, risolvere contratti in genere aventi ad oggetto servizi, lavori o forniture nell’ambito delle finalità statutarie con autorizzazione a firmare preliminari, impegni, convenzioni, progetti tecnici e qualsivoglia altro atto, anche a contenuto obbligatorio, e a richiedere cauzioni e fidejussioni; il tutto nel limite di un corrispettivo di Euro 100.000 (centomila/00 Euro) superato il quale sarà necessaria la preventiva autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, per ogni singolo contratto, atto o impegno, con la precisazione che qualora si tratti di contratto a prestazioni continuative verrà considerato l’importo derivante dall’intero rapporto contrattuale;

- contratti di consulenza nel limite di un corrispettivo di Euro 20.000 (ventimila/00 Euro), superato il quale sarà necessaria la preventiva autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, per singolo contratto;

- concedere e/o assumere in usufrutto, o per mezzo di altri diritti reali di godimento, la disponibilità dei beni aziendali nel rispetto di quanto definito dal relativo contratto;

c) stipulare, rinnovare, risolvere contratti di locazione, di affitto, di comodato, di beni mobili ed immobili, di compravendita di beni mobili ed inoltre contratti di assicurazione, noleggio, deposito, contratti di leasing fino a Euro 100.000 (centomila/00 Euro/anno) superato il quale sarà necessaria la preventiva autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione;

d) stipulare, rinnovare, risolvere contratti di mediazione, procacciamento d'affari, agenzia e mandato nel limite di un corrispettivo di Euro 20.000 (ventimila/00 Euro), superato il quale sarà necessaria la preventiva autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, per singolo contratto;

e) provvedere alla richiesta alle autorità competenti di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant’altro necessario ai fini del rispetto delle norme vigenti in materia di tutela ambientale (aria, acqua, rumori e rifiuti), nonché al controllo della regolarità dell’attività con riferimento agli scarichi, alla gestione dei rifiuti, ai rumori, alle emissioni ed a tutte le incombenze connesse, con facoltà di assumere ogni spesa necessaria per i fini succitati, nei limiti dei poteri di stipula previsti nella presente procura, nonché, se necessario, di interrompere l’attività di macchine e di impianti; procedere altresì, in caso di fatti o atti che provochino inquinamento o pericolo di inquinamento, ad ogni attività necessaria per la messa in sicurezza immediata del sito provvedendo ad ogni incombenza prevista dalla legge in materia;

f) in virtù della competenza, delle conoscenze tecniche, dell’esperienza acquisita e

conformemente ad atto di delega che verrà conferito dal Consiglio di Amministrazione, sono conferiti i poteri, le prerogative, le funzioni, le attività e le incombenze che il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 e successive modifiche e integrazioni, sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare gli articoli 16, 17, 18 e 28, attribuisce alla figura del “Datore di Lavoro delegato” nonché ogni altro potere, prerogativa, funzione, attività e incombenza che sia ad essi conseguente e/o correlato, esclusivamente in riferimento alle attività svolte dalla Società da esercitarsi con firma singola e in piena autonomia di spesa;

g) nominare e revocare responsabili in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, responsabili in materia ambientale, responsabili amministrativi, commerciali, di produzione, di finanza e controllo e di ogni altra materia rientrante nei propri poteri di Direttore Generale, conferendo loro poteri nell’ambito di quelli propri conferiti, deleghe e procure speciali a dipendenti e/o soggetti terzi per singoli atti entro i limiti dei poteri attribuiti con ogni conseguente effetto di legge;

h) aprire, movimentare e chiudere conti correnti a nome della Società presso banche o in genere presso istituti di credito, adempiere a tutte le formalità richieste, trattare, stabilire e perfezionare condizioni, modalità ed importi del credito da accordare sui conti correnti suddetti, operare su conti correnti aperti a nome della Società mediante ordini di pagamento e/o emissione di assegni bancari, entro i limiti del credito accordato;

i) stipulare, modificare e rescindere con terzi, in particolare con Istituti di credito ed uffici postali, contratti relativi a depositi e cassette di sicurezza;

j) ricevere ed approvare gli estratti di conto corrente;

k) riscuotere crediti, ricevere somme, ritirare valori, titoli, effetti che potessero essere dovuti alla Società da Casse o Tesorerie dello Stato, regionali, provinciali, municipali o da enti, società o persone, dare ricevuta e quietanza;

l) girare, negoziare, ricevere assegni, vaglia postali, telegrafici ed assegni bancari, buoni ordinari di pagamento, titoli di credito e ogni altro titolo o effetto commerciale emesso in favore della Società per qualsiasi motivo, comprese le cambiali (tratte o pagherò), firmare i documenti e girate e rilasciarne quietanza;

m) stipulare fidejussioni da parte della Società entro il limite di Euro 50.000 (cinquantamila/00 Euro) per ciascuna operazione, superato il quale sarà necessaria la preventiva autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso l’ammontare complessivo delle fidejussioni, già in essere e da concedersi autonomamente dal Direttore Generale, non potrà eccedere a Euro 100.000 (centomila/00 Euro);

n) fare e ritirare depositi cauzionali, consentire vincoli e svincoli di ogni specie;

o) effettuare pagamenti in contanti nei limiti di Euro 500,00 (cinquecento/00 Euro) per pagamento o effettuare pagamenti con altre forme, ed in genere disporre di somme o valori, operare attraverso ordini di pagamento;

p) assumere, promuovere, sospendere e licenziare personale dipendente posto alle

proprie dirette dipendenze e con qualifica ed inquadramento inferiori. Di concerto con il Presidente della Società, procedere all'assunzione o al licenziamento del personale con qualifica dirigenziale sottoposto nell'organigramma aziendale alla sovrintendenza del Direttore Generale;

q) la gestione ordinaria del personale dipendente, compreso il potere di determinare e/o modificarne le mansioni, incombenze, retribuzioni, compensi e condizioni, il potere di concedere o revocare aspettative e/o part-time, l'applicazione del sistema di valutazione del personale e di quello disciplinare, nonché il potere di stipulare accordi aziendali di lavoro e provvedere a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro, nonché rappresentare la Società nei rapporti sindacali;

r) rappresentare la società di fronte a qualsiasi Autorità Amministrativa, firmando istanze, ricorsi, reclami e ogni altro atto necessario;

s) rappresentare la Società di fronte ad Autorità Giudiziarie, in qualsiasi sede, anche arbitrale e in ogni grado, con poteri di eleggere domicilio, definire e sottoscrivere transazioni giudiziali e stragiudiziali, rinunciare all'azione e accettare rinunce di terzi;

t) presentare denunce e querele a nome e per interesse della Società, rinunciare e rimettere queste ultime;

u) rappresentare la Società di fronte alla Direzione provinciale del lavoro, agli Istituti di previdenza sociale, agli Istituti per l'Assicurazione degli infortuni per qualsiasi rapporto in materia di lavoro con poteri di definire e sottoscrivere transazioni stragiudiziali;

v) svolgere, nei confronti delle competenti autorità dello Stato e delle banche o istituti incaricati, tutte le pratiche riguardanti domande di autorizzazione per l'importazione e/o l'esportazione temporanea o definitiva dei beni; ricevere i documenti e quanto riguarda le pratiche suddette, rilasciarne ricevuta;

w) ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. e del Regolamento Europeo 2016/679, esprimere la volontà del Titolare del trattamento dei dati personali ed i poteri di definire ed implementare il modello organizzativo privacy aziendale, di delega sistematica delle relative competenze privacy, sempre nei limiti delle proprie attribuzioni;

x) nei limiti dei poteri attribuiti, conferire incarico ad avvocati, periti e consulenti;

y) nei limiti dei poteri attribuiti, nominare e revocare procuratori per atti determinati o per categorie di atti e conferire e revocare mandati;

z) rappresentare legalmente la Società nell'esercizio dei poteri attribuiti;

aa) firmare, nell'ambito dei sopra elencati poteri, corrispondenza, atti e documenti.

Con atto di repertorio n. 43302, raccolta n. 28860, registrato il 3 aprile 2023, a rogito del Notaio Avv. Marco Maltoni, la Presidente del Consiglio di Amministrazione di Alea Ambiente, Sig.ra Simona Buda, ha conferito **poteri delegati ai fini della sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 81/2008, al Dottor. Tapparini Gianluca**, attribuendo al medesimo i poteri di seguito indicati:

- “1. nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008;*
- 2. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;*
- 3. nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;*
- 4. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;*
- 5. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*
- 6. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;*
- 7. inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. n. 81/2008;*
- 8. nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'art.41 del D.Lgs. n. 81/2008, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;*
- 9. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*
- 10. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*
- 11. adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;*
- 12. astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;*
- 13. consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;*
- 14. consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;*

15. *elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (il documento è consultato esclusivamente in azienda);*
16. *prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;*
17. *comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n. 81/2008, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;*
18. *consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 del D.Lgs. n. 81/2008;*
19. *adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del D.Lgs. n. 81/2008. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;*
20. *nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;*
21. *convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 81/2008;*
22. *aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;*
23. *comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n. 81/2008, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;*

24. *vigilare affinché i lavoratori per i quali vige sussiste l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;*
25. *curare che nell'esercizio dell'attività lavorativa vengano previste, adottate ed osservate tutte quelle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008 necessarie per la protezione dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro;*
26. *adottare e porre in atto la realizzazione del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, stabilito preventivamente dal datore di lavoro secondo quanto richiede l'art. 28, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 81/2008;*
27. *curare che i lavoratori siano resi edotti dei rischi ai quali sono esposti in relazione all'attività svolta e che siano portate a loro conoscenza le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate, curando che ricevano un'adeguata informazione, formazione generale e specifica ed addestramento in materia in attuazione degli articoli 36 e 37, nonché in riferimento ai titoli successivi al primo che richiedono la formazione in relazione ai rischi da esposizione specifica, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e nel rispetto dei contenuti degli accordi stato-regioni del 21 dicembre 2011, del 22 febbraio 2012 e del 6 marzo 2013;*
28. *intervenire direttamente e nel modo più appropriato, se necessario anche ordinando la sospensione dell'attività, ogni qualvolta si verifichino eventi tali da non consentire di operare nell'assoluto rispetto della normativa;*
29. *rappresentare ad ogni effetto la società davanti a tutti gli enti ed organi preposti all'esercizio di funzioni di vigilanza, verifica e controllo previste dalla normativa in materia, attenendosi a quanto eventualmente disposto da detti organi di controllo e vigilanza;*
30. *adempiere, ove ne ritenga la legittimità, e con l'esercizio del potere di spesa di cui sotto, alle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs. n. 758/1994, per le contravvenzioni accertate a carico del delegante, accedendo al conseguente pagamento, nella sede amministrativa, della somma fissata ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 758/1994, nonché adempiere alle diffide e alle disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro ai sensi del d.P.R. n. 520/1955, rimanendo fermo ogni concorrente o autonomo profilo di persona le responsabilità per condotte la cui rilevanza penale emerga sotto il profilo della colpa o del dolo;*
31. *adeguarsi con la massima diligenza e tempestività agli obblighi che dovessero essere eventualmente imposti in futuro da provvedimenti imperativi, sia di fonte legale che contrattuale-collettiva, ovvero imposti dalla pubblica autorità, nell'ambito della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;*
32. *curare la tenuta e l'aggiornamento della documentazione nonché provvedere alle richieste di autorizzazioni rese obbligatorie da norme di legge e da disposizioni*

amministrative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;

33. gestire, relativamente agli aspetti della salute e sicurezza di lavoro, gli appalti interni (di opera e di servizi), i contratti di opera, di somministrazione e le forniture che vengano ad eseguirsi presso gli stabilimenti per i quali viene conferita la delega, con osservanza di tutti gli obblighi posti a carico del committente/datore di lavoro dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008;

34. assicurare il rispetto delle norme in materia di sostanze pericolose, contenute tra l'altro nel regolamento ce n.19 07/2006 (Reach) in merito alla verifica delle schede di sicurezza per le sostanze ed i preparati presenti a vario titolo in azienda e, per quanto ancora applicabile, nei decreti legislativi n. 52/1997 e n. 65/2003 e successive integrazioni.”

In tutti i casi, il Modello si intende adottato e attuato con riferimento ai poteri, alle deleghe ed alle procure in vigore, come via via introdotte e modificate e ad esse si adegua in modo dinamico.

4. IL MODELLO

Il presente Modello è costituito da Parte Generale e Parte Speciale, nonché dal Codice etico.

Il **Codice Etico** individua i principi generali e le regole di comportamento cui viene riconosciuto un valore etico positivo. Il Codice ha lo scopo di indirizzare l'agire della Società verso comportamenti etici e disciplina le condotte rilevanti.

La presente **Parte Generale** contiene i principi organizzativi generali, una panoramica sui contenuti normativi del Decreto 231 e sulle funzioni del Modello, nonché in ordine ai criteri per l'individuazione dell'Organismo di Vigilanza e le sue funzioni.

La **Parte Speciale** contiene la descrizione dei reati presupposto ritenuti rilevanti, dei principi generali e specifici di comportamento e dei presidi di controllo, con richiamo alle procedure/protocolli le cui modalità devono essere osservate da tutti i Destinatari e con i necessari richiami/integrazioni a tutti gli ulteriori regolamenti, protocolli, policy e procedure esistenti, relativamente ai processi ritenuti esposti al rischio potenziale di commissione dei reati presupposto, in modo da costituire un sistema “integrato”, con particolare riferimento agli altri ‘sistemi’ di controllo adottati da Alea Ambiente (Qualità, Ambiente, Privacy, Sicurezza sul lavoro, ecc.).

4.1 Obiettivi perseguiti da Alea Ambiente con l'adozione del Modello

Alea Ambiente S.p.A., al fine di garantire ed assicurare condizioni di rispetto della legge, di correttezza, chiarezza e trasparenza nella conduzione di tutte le attività aziendali della stessa, ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche “Modello” o “MOG”) in linea con le prescrizioni e con il contenuto del D.Lgs. 231/2001.

La Società, nonostante l'adozione del Modello sia considerata e indicata dal D.Lgs. 231/2001 come una facoltà e non come un obbligo, ritiene tale opportunità un efficace strumento nei confronti di coloro i quali operano all'interno ed all'esterno della realtà aziendale al fine di garantire ed assicurare il rispetto dei principi generali e specifici di comportamento che possono prevenire il rischio di commissione dei reati presupposto, così come individuati a seguito dell'analisi dei rischi.

L'individuazione delle attività sensibili, ossia esposte al rischio di commissione dei reati, e la loro gestione, attraverso un efficace sistema di controlli, si propone di:

- rendere pienamente consapevoli tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, dei rischi di poter incorrere in un illecito passibile di sanzioni, su un piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società stessa;
- ribadire che forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Alea in quanto (anche nel caso in cui Alea fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui Alea si attiene nell'espletamento della propria missione;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività sensibili a rischio reato, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi. Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di rendere consapevoli i Destinatari del rispetto dei ruoli, delle modalità operative, delle procedure e, in altre parole, del Modello adottato e della consapevolezza del valore sociale di tale Modello al fine di prevenire la commissione dei reati.

La Società ritiene che l'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, costruito secondo le prescrizioni del D.Lgs. 231/2001, rappresenti un valido ed efficace strumento per sensibilizzare amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori e in generale tutti quei soggetti terzi che hanno rapporti con la Società: ai suddetti soggetti Destinatari del Modello è richiesto l'espletamento delle proprie attività attraverso comportamenti corretti e trasparenti che seguano i valori etici e sociali a cui si ispira l'azione di Alea Ambiente S.p.a. e che possano così prevenire il rischio di commissione dei reati presupposto.

L'adozione del Modello e la sua successiva diffusione hanno il fine di ottenere: una reale consapevolezza nel potenziale autore del reato che egli possa commettere un illecito; una continuativa osservazione delle attività sensibili in modo da permettere ad Alea di prevenire o quantomeno reagire in modo tempestivo così da impedire la commissione del reato.

4.2 Modifiche e integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, co. 1, lett. a, del Decreto 231), anche le successive modifiche e integrazioni del Modello stesso sono rimesse alla competenza dell'Consiglio di Amministrazione di Alea Ambiente S.p.A., anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza,

in corrispondenza di mutamenti normativi o nuovi orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, oppure qualora siano intervenute violazioni dello stesso o scostamenti dalle sue previsioni che ne abbiano reso evidente l'inefficacia in termini di prevenzione dei reati di cui al Decreto, o ancora quando siano intervenute variazioni dell'organizzazione societaria, sia in termini di assetto interno che di attività di impresa, che ne richiedano l'aggiornamento e la revisione.

Le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti del Modello devono sempre essere formalmente comunicati all'Organismo di Vigilanza.

4.3 Struttura del Modello

Formano parte integrante e sostanziale del presente Modello le seguenti componenti, implementate od in corso di implementazione:

- il **Codice Etico**, contenente principi etici e regole di condotta generali, inclusi quelli atti a disciplinare i comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal d.lgs. 231/2001;
- l'**organigramma e/o funzionigramma**, che garantisce una chiara ed organica attribuzione dei compiti prevedendo, per quanto possibile, una segregazione delle funzioni e di cui la Società è tenuta al costante aggiornamento (**all. 1 cit.**);
- il sistema di **procure, deleghe e poteri**, coerenti con le responsabilità assegnate al fine di assicurare una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione ed attuazione delle decisioni;
- le **procedure/protocolli di Parte Speciale**, con i necessari richiami e/o integrazioni a tutte le ulteriori procedure e regolamenti esistenti, anche afferenti specifici Sistemi di Gestione e Controllo adottati, relativamente ai processi ritenuti esposti al rischio potenziale di commissione dei reati presupposto, in modo tale da costruire un sistema "integrato";
- la rilevazione e **analisi dei rischi di commissione dei reati presupposto** (risk assessment);
- le metodologie e gli strumenti che assicurino un adeguato **livello di monitoraggio e di controllo**, sia diretto che indiretto, essendo il primo tipo di controllo affidato ai responsabili di una data attività e ai soggetti collaboratori, nonché il secondo controllo al management e all'Organismo di Vigilanza;
- il **sistema disciplinare** con misure sanzionatorie per coloro che violino le regole di condotta stabilite dalla Società, cui affidare una duplice funzione: da un lato sanzionare in termini disciplinari, ex post, la violazione del Codice Etico, del Modello e delle procedure previste dal Modello stesso; dall'altro stigmatizzare e, quindi, prevenire la messa in atto di condotte inosservanti, attraverso la minaccia della sanzione disciplinare;
- l'individuazione e la costituzione di un **Organismo di Vigilanza** cui viene assegnato il compito di vigilare sull'efficacia e sul corretto funzionamento del Modello, sulla coerenza dello stesso con gli obiettivi e sul suo aggiornamento periodico;

- l'individuazione dei **flussi informativi** da e verso l'Organismo di Vigilanza;
- la predisposizione di un programma di **informazione e formazione del personale** in ordine alla disciplina di cui al Decreto 231, al MOG e a tutte le procedure ad esso riferibili.

Il Modello è, infine, coordinato ed integrato dal **Regolamento per la gestione delle segnalazioni di illeciti (whistleblowing) e tutela del segnalante (whistleblower)** adottato da Alea Ambiente ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

4.4. Codice Etico

Scopo del documento “Codice Etico” è la definizione di principi etici e valori morali che identificano l'ambito delle responsabilità etiche e sociali di ciascun soggetto che collabora con la Società; da questi principi generali discendono norme e modalità operative che devono essere attuate all'interno della Società da parte di tutti i soggetti Destinatari dello stesso.

I principi del Codice Etico si applicano ai dipendenti, ai collaboratori, ai formatori, ai tutor e a tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della Società nell'ambito delle relazioni che essi intrattengono con la Società medesima.

I principi del Codice Etico devono ispirare i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società in qualsiasi decisione o azione relativa alla gestione della stessa.

4.4.1 Principi etici generali

La Società Alea Ambiente S.p.A. conduce la propria attività nel rispetto delle normative internazionali, comunitarie e nazionali, respingendo ogni pratica illegale.

La Società non giustifica alcun comportamento contrario alla legislazione vigente, al Codice Etico e/o alle normative interne anche se motivato dal perseguimento di un interesse della Società e sanziona tali comportamenti contrari secondo gli articoli del proprio Sistema Disciplinare.

La Società considera di fondamentale importanza lo svolgimento delle prestazioni professionali da parte dei dipendenti, dei dirigenti, dei collaboratori della Società, secondo diligenza, accuratezza e professionalità anche al fine di fornire ai soggetti con i quali si trova ad avere rapporti derivanti dallo svolgimento della propria attività, prestazioni di elevato livello qualitativo.

La Società Alea Ambiente S.p.A. ritiene come riferimento fondamentale i seguenti valori: la serietà, la correttezza e l'onestà professionale, l'imparzialità di trattamento nello svolgimento di ogni relazione, sia interna che esterna alla Società.

La Società Alea Ambiente S.p.A. considera l'individuo, i suoi valori e i suoi diritti, valori intangibili da tutelare; la Società si impegna ad evitare ogni discriminazione in base all'età, al sesso, agli orientamenti sessuali, all'identità di genere, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e sindacali e alle credenze religiose, in tutte le decisioni

che influiscono sulle relazioni con i propri interlocutori.

La Società considera, inoltre, la propria immagine e la propria reputazione valori che devono essere tutelati e sviluppati anche attraverso la piena diffusione, condivisione ed osservanza dei principi etici e di comportamento contenuti nel Codice Etico adottato.

La Società si impegna a garantire un ambiente lavorativo conforme alle vigenti norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro promuovendo comportamenti responsabili e preservando, mediante il monitoraggio, la gestione e la prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività professionale, la salute e la sicurezza di tutti i dipendenti e collaboratori.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle norme e degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in tema di salute, sicurezza e ambiente, nonché al rispetto di tutte le misure richieste dalle procedure e dai regolamenti interni, al fine di proteggere la propria e la altrui sicurezza.

4.5 Attività sensibili

Il D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a, che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'Ente individui le attività nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati previsti nel Decreto.

Di conseguenza, Alea Ambiente S.p.A. ha effettuato una approfondita analisi delle proprie attività, prendendo in considerazione la propria struttura organizzativa ed i vari settori di attività.

Una volta effettuata una generale mappatura delle attività, sono state individuate le c.d. "aree o attività sensibili" o "a rischio", considerate rilevanti in relazione alle categorie di reato previste dal D.lgs. 231/2001 per le quali si è ritenuto vi possa essere il rischio, anche solo teorico, di commissione da parte di soggetti in posizione apicale della Società o di soggetti sottoposti alla direzione di questi ultimi.

L'analisi delle attività sensibili, dei reati del Decreto ritenuti rilevanti e dei principi di comportamento, trova quindi riscontro nel "Modello Parte Speciale", prevedendo principi generali di condotta, principi specifici di comportamento e presidi di controllo.

5. ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Decreto prevede che la società possa essere esonerata dalla responsabilità successivamente alla commissione dei reati ivi previsti se l'organo dirigente ha, fra l'altro, *"affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un Organismo della società stesa dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo"*.

L'affidamento di detti compiti all'Organismo e l'incentivazione al corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti "apicali", sia dai soggetti sottoposti

all'altrui direzione.

L'affidamento dei compiti sopra descritti ad un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta un presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità amministrativa a carico dell'Ente, prevista dal Decreto 231.

L'OdV, comunque, non deve essere inteso come un nuovo organo sociale (al pari del Consiglio di Amministrazione o dell'Organo di controllo), bensì quale organismo indipendente ed autonomo interno alla società.

Le norme relative agli elementi costitutivi dell'OdV rappresentati dalla composizione (collegiale, monocratica, interni, esterni, mista), dai requisiti soggettivi dei membri dell'OdV, dalle modalità di nomina, revoca e recesso, dalla durata in carica e dai compiti e poteri, sono individuate in ossequio alle prescrizioni del D.lgs. 231/2001 e vengono di seguito indicate, e sono da valersi quale **Statuto dell'Organismo di Vigilanza**.

5.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

A norma del Decreto 231 e di quanto previsto dallo Statuto dell'OdV, la scelta relativa all'Organismo di Vigilanza di Alea Ambiente S.p.A. viene effettuata con riferimento ai seguenti principi:

a) Autonomia e indipendenza. I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. Dunque, non deve subire condizionamenti o interferenze da parte dell'organo dirigente. Ai fini dell'indipendenza è inoltre indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi che ne comprometterebbero l'obiettività di giudizio con riferimento a verifiche sui comportamenti e sull'effettività del Modello.

b) Professionalità e conoscenza della realtà della società. L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Deve avere conoscenza approfondita dell'attività della società. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività, l'autorevolezza e la competenza nel giudizio dell'Organismo medesimo.

c) Continuità di azione. L'OdV deve svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, nonché essere un organismo riferibile a Alea Ambiente, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza.

d) Onorabilità. I componenti dell'OdV devono possedere il requisito dell'onorabilità per contribuire alla credibilità del complessivo Sistema di Controllo Preventivo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01. Il requisito di onorabilità può essere definito per rinvio a quanto previsto per altri settori della normativa societaria, in particolare per amministratori e sindaci.

All'OdV non è attribuito alcun compito operativo che potrebbe minare l'obiettività di

giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

L'OdV, oltre ad un proprio compenso attribuito ai singoli membri, dispone di un budget di spesa da cui può attingere senza specifica autorizzazione per ogni esigenza necessaria allo svolgimento dei propri compiti, anche inerenti la diffusione del Modello e la formazione sul Modello.

5.2 NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV è nominato dal Consiglio di Amministrazione scegliendo i componenti sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza e autonomia funzionale previsti dal D.lgs. 231/2001.

L'OdV può essere collegiale, composto da un minimo di due membri, o monocratico.

Il Presidente dell'OdV è nominato tra professionisti esterni, non sottoposti nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

I membri dell'Organismo possono essere individuati tra i membri di Organi Sociali già esistenti (come ad esempio un componente dell'Organo di controllo) ovvero tra le altre figure professionali esistenti sia interne (internal audit, responsabile del personale ecc.) che esterne (avvocati, commercialisti, ecc.), così da assicurare all'OdV competenze di natura legale, aziendale, contabile e di controllo interno.

I membri dell'Organismo possono avvalersi del supporto di consulenti esterni per la cura di attività che necessitano di specializzazioni non presenti all'interno della Società.

I membri dell'Organismo non sono soggetti, in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria. Le attività svolte dall'OdV non possono essere sindacate da altri organi della Società.

Una volta insediato, l'OdV potrà dotarsi di un proprio regolamento interno, che, fatto salvo quanto previsto dal Modello 231 e nel pieno rispetto dei principi ivi previsti, disciplina i criteri di funzionamento e di votazione ai fini dell'assunzione delle sue decisioni, ed i flussi informativi e delle attività di reporting dall'OdV agli altri organi di controllo, sia interni che esterni.

5.3 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA DEI COMPONENTI DELL'ODV

I componenti dell'Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

Ogni informazione in possesso dell'Organismo di Vigilanza viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità al Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e al D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e ss.mm.ii..

I componenti dell'Organismo di Vigilanza si astengono altresì dal ricercare ed utilizzare

informazioni riservate, per fini diversi da quelli di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 e dei paragrafi precedenti del presente Modello, e in ogni caso per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione. L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza.

5.4 DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DELL'ODV

La durata dell'incarico dei componenti dell'OdV è, di norma, triennale (intendendosi fino all'approvazione del terzo bilancio di esercizio dalla nomina), con decorrenza dall'effettiva accettazione, ovvero in una diversa durata espressamente indicata, e rinnovabile.

In mancanza di specifica indicazione, la durata in carica è equiparata a quella del Consiglio di Amministrazione che ha deliberato, fino alla sua scadenza.

Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità d'azione, l'OdV scaduto continua ad operare in regime di prorogatio alle medesime condizioni, fino all'accettazione della nomina del nuovo Organismo.

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei componenti dell'OdV:

- l'interdizione o l'inabilitazione che rende il componente dell'OdV inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza;
- l'attribuzione al membro dell'OdV di funzioni operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità d'azione, che sono propri dell'OdV;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'OdV;
- una sentenza di condanna passata in giudicato del membro dell'OdV per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- una sentenza di condanna passata in giudicato del membro dell'OdV ad una pena che importa l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e dalle imprese.

Ogni componente dell'OdV può recedere dall'incarico in ogni momento con un preavviso non inferiore a 30 giorni al fine di consentirne la sostituzione.

In caso di sopravvenuta incapacità, morte, o altre cause simili riguardanti un componente, l'ente provvede senza indugio a effettuare nomina in sostituzione.

5.5 RIUNIONI DELL'ODV

L'OdV si riunisce ogni volta che lo riterrà opportuno, con cadenza trimestrale. E' fatto, in ogni caso, obbligo all'OdV di riunirsi almeno tre volte per ciascun anno.

Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, i consulenti esterni incaricati di fornire il supporto all'Organismo. Possono inoltre essere invitati ad intervenire alle riunioni, senza diritto di voto, dipendenti della Società e/o collaboratori dotati di competenze e/o che rivestano responsabilità inerenti gli argomenti all'ordine del giorno, al fine di favorire un esame più efficace degli argomenti stessi.

La riunione dell'Organismo di Vigilanza è convocata dal Presidente mediante avviso contenente l'ordine del giorno, inviato a mezzo posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima di tale data. Si intende in ogni caso validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione ai sensi del precedente comma, partecipino tutti i membri dell'Organismo.

Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e sono presiedute dal Presidente, il quale ha la facoltà di designare, di volta in volta, un segretario.

Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza possono svolgersi presso la sede della Società o altrove, anche attraverso la partecipazione a distanza dei componenti e degli invitati, con sistemi audio e video collegati, a condizione che il Presidente accerti l'identità degli intervenuti.

Di ogni riunione deve redigersi apposito verbale, anche in forma sintetica, sottoscritto dagli intervenuti.

Ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza ha diritto ad un voto. In caso di impossibilità di raggiungere una deliberazione per parità di voti, la decisione sulla materia spetta all'Consiglio di Amministrazione, su richiesta motivata del Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

Le delibere dell'Organismo di Vigilanza sono valide se adottate con il consenso della maggioranza dei membri dell'Organismo presenti.

È fatto obbligo a ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi con l'oggetto della delibera.

In caso di inosservanza dell'obbligo di astensione, la delibera si ritiene invalidamente adottata qualora, senza il voto del membro dell'Organismo di Vigilanza che avrebbe dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.

5.6 POTERI E FUNZIONI DELL'ODV

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito di tutti i settori della Società, al fine di consentire l'efficace espletamento dei compiti previsti nel Modello.

All'OdV, in ogni caso, non competono poteri di gestione o poteri decisionali relativi allo svolgimento delle attività della Società, poteri organizzativi o di modifica della struttura della Società e nemmeno poteri sanzionatori.

In generale, la normativa di riferimento prevede che all'OdV è affidato il compito di vigilare sulla:

- effettività del Modello, cioè verificare che i comportamenti posti in essere all'interno della società corrispondano al Modello predisposto;
- efficacia del Modello, cioè verificare che il Modello predisposto sia concretamente

idoneo al prevenire il verificarsi dei reati in interesse;

- necessità di aggiornamento del Modello, per adeguarlo a mutamenti normativi e modifiche dell'organizzazione societaria.

L'OdV collabora con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), al fine di garantire un maggior livello di prevenzione dei comportamenti illeciti e di assicurare l'efficace attuazione del sistema coordinato 231 – Anticorruzione.

I compiti dell'OdV si traducono in una serie di mansioni di seguito brevemente elencate:

- verificare la predisposizione, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta;
- verificare l'istituzione e il funzionamento di uno specifico canale informativo "dedicato" (es. indirizzo di posta elettronica), diretto a facilitare il flusso di informazioni verso l'Organismo;
- condurre ricognizioni sull'attività dell'ente attivando, di concerto col management operativo responsabile di funzione, le procedure di controllo;
- effettuare verifiche periodiche relativamente a operazioni o atti specifici delle aree e attività a rischio;
- promuovere la diffusione e la comprensione del Modello.

Per quanto non qui previsto, si fa espresso rinvio alle norme di legge.

Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti sopra indicati, vengono attribuiti all'OdV i seguenti poteri:

- a) accedere in modo ampio e capillare ai vari documenti della Società ed, in particolare, a quelli riguardanti i rapporti di natura contrattuale e non, instaurati da Alea con terzi;
- b) avvalersi del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali e degli organi sociali che possano essere interessati, o comunque coinvolti, nelle attività di controllo;
- c) conferire specifici incarichi di consulenza ed assistenza ad esperti nelle materie di volta in volta richieste.

A questo scopo, nella delibera dell'Consiglio di Amministrazione con cui viene nominato l'OdV vengono attribuiti all'Organismo specifici poteri di spesa.

5.7 FLUSSI INFORMATIVI DELL'ODV VERSO LA SOCIETÀ'

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente al Consiglio di Amministrazione di Alea Ambiente S.p.A..

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione lo stato di fatto sull'attuazione del Modello e gli esiti dell'attività di vigilanza svolta, con le seguenti modalità:

- almeno annualmente, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, attraverso una

relazione scritta, nella quale vengono illustrate le attività di monitoraggio svolte, le eventuali criticità emerse e gli interventi correttivi e/o migliorativi opportuni per l'implementazione del Modello, nonché un piano di attività previsto per l'anno successivo;

- periodicamente nei confronti del Consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta se ne presenti e ravvisi la necessità/opportunità;

- nei confronti del Collegio Sindacale (con comunicazione inviata anche al Consiglio di Amministrazione), ove ne ravvisi la necessità, in particolare in relazione a presunte violazioni poste in essere dal Consiglio di Amministrazione, potendo ricevere dal Collegio richieste di informazioni o di chiarimenti in merito alle suddette presunte violazioni e in merito alle verifiche effettuate.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento sia dal Consiglio di Amministrazione che dal Collegio Sindacale e, a sua volta, potrà richiedere a tali organi di essere sentito qualora ravvisi l'opportunità di riferire su questioni inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti con le principali responsabilità operative.

5.8 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il D.Lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte delle direzioni, diretti a consentire all'Organismo lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza.

A tale proposito devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- su base periodica, le informazioni, dati, notizie e documenti previsti dal Modello e quelli previamente identificati dall'Organismo di Vigilanza e da quest'ultimo formalmente richiesti alle singole direzioni (c.d. flussi informativi), secondo le modalità e le tempistiche definite dall'Organismo medesimo;

- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia natura, attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio reato, nonché il rispetto delle previsioni del Decreto e del Codice Etico, che possano essere utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo (c.d. segnalazioni);

- su base occasionale, le eventuali comunicazioni di avvio di procedimento giudiziario a carico dei Destinatari, anche nelle ipotesi previste e disciplinate dalla L. 190 del 2012;

- su base periodica, dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della

Trasparenza (RPCT), le informazioni circa eventuali segnalazioni ricevute riguardanti violazioni degli adempimenti di cui alla L. 190 del 2012, modifiche al Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza, attuazione di eventuali nuovi adempimenti previsti dal legislatore, e ogni altra informazione rilevante.

Per la gestione dei ‘flussi ordinari’ di comunicazione, la Società ha attivato il seguente indirizzo di posta elettronica dell’OdV: odvalea@alea-ambiente.it.

La gestione dei flussi ordinari è effettuata assicurando il rispetto dell’obbligo di riservatezza.

Tutti i soggetti che operano all’interno della Società sono tenuti all’osservanza del Modello organizzativo. Per gli aspetti interpretativi o relativamente a quesiti sul Modello, i predetti soggetti potranno sempre rivolgersi all’Organismo di Vigilanza.

L’Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato di ogni cambiamento avente ad oggetto sia il Modello, sia la struttura organizzativa di Alea.

L’Organismo di Vigilanza, di concerto con le funzioni preposte, potrà adottare proprie disposizioni operative che stabiliscano modalità e termini per la gestione e diffusione di notizie, dati e altri elementi utili allo svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo dell’organismo stesso.

Qualora l’Organismo venga a conoscenza di elementi che possano far ritenere l’avvenuta violazione del Modello, provvede a darne comunicazione all’organo competente per il procedimento disciplinare. Gli organi competenti sono tenuti a comunicare all’Organismo di Vigilanza l’instaurazione e l’esito dei procedimenti disciplinari avviati a seguito della violazione del Modello. L’Organismo deve conservare idonea documentazione scritta dell’attività informativa svolta.

5.9 FLUSSI INFORMATIVI MINIMI OBBLIGATORI NEI CONFRONTI DELL’ODV

Oltre alle segnalazioni già descritte, devono essere obbligatoriamente trasmesse all’OdV, tempestivamente, periodicamente e comunque al verificarsi dell’evento, e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, le informazioni aventi ad oggetto i seguenti temi di rilievo:

- modifiche e/o aggiornamenti nel sistema delle deleghe, procure e poteri, modifiche statutarie o nella struttura organizzativa/organigramma, modifiche del Codice Etico e del Modello, modifiche del sistema whistleblowing, con comunicazione tempestiva;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati di cui al d.lgs. 231/2001 qualora tali indagini coinvolgano Alea Ambiente, i suoi Dipendenti o componenti degli Organi, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti e/o dagli Organi della Società

in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati di cui al D.lgs. 231/2001 nei confronti degli stessi;

- i rapporti eventualmente preparati dai Responsabili di Area della Società nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari e alle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Codice Etico e/o del Modello;
- visite ispettive giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative alle norme in materia di tutela della sicurezza e dell'igiene sui luoghi di lavoro, verifiche tributarie, INPS, ecc.) e, in particolare, l'inizio della visita e l'esito finale (trasmissione dei verbali a cura del responsabile della funzione coinvolta);
- infortuni sul lavoro gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio con rilevanza anche penale, ovvero con prognosi superiore ai 40 giorni) occorsi a Dipendenti o collaboratori della Società e, più genericamente, a coloro che abbiano accesso agli ambienti di lavoro della Società, sia in territorio italiano sia in territorio estero, con trasmissione del verbale di incidente;
- altre notizie relative alla tutela della sicurezza e dell'igiene sui luoghi di lavoro e anche dell'ambiente (es. aggiornamento DVR, aggiornamento nomine dei soggetti previsti, ispezioni da parte delle Autorità, ecc.);
- contenzioso giudiziale e stragiudiziale civile, penale, tributario ed amministrativo e transazioni in essere, con comunicazione riepilogativa almeno a cadenza annuale;
- adempimenti relativi all'approvazione e deposito del bilancio di esercizio annuale e relative comunicazioni;
- ogni altra notizia ed informazione rilevante ai fini del sistema 231.

L'Organismo di Vigilanza, con il supporto di Alea Ambiente S.p.A., definisce ogni ulteriore flusso informativo e le modalità di trasmissione, dandone comunicazione agli uffici tenuti al relativo invio, definendo i soggetti tenuti all'assolvimento del flusso informativo e le relative tempistiche, anche mediante **Tabella riepilogativa dei flussi informativi**, da considerarsi parte integrante del Modello.

E' fatta salva la previsione di utilizzo dei canali di segnalazione interna di condotte illecite con la tutela whistleblowing.

5.10 CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA DI CONDOTTE ILLECITE (SISTEMA WHISTLEBLOWING)

La Società Alea Ambiente S.p.A. prevede i canali di segnalazione interna per l'effettuazione delle segnalazioni, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare conformi alla normativa in vigore sul c.d. whistleblowing, di cui al d.lgs. 24 del 10 marzo 2023,

attuativo della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la *“protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione Europea e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”* e successive modifiche.

L’ambito soggettivo di applicazione della disciplina prevista dal d.lgs. 24/2023 ricomprende, tra i soggetti che possono effettuare una segnalazione, tutti coloro che si trovino anche solo temporaneamente in rapporti lavorativi con l’Ente, pur se privi della qualifica di dipendenti (come i volontari, i tirocinanti retribuiti o meno, ecc.) e coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con l’Ente (es. si trovano in fase di trattative precontrattuali), nonché coloro il cui rapporto lavorativo sia cessato o che siano in periodo di prova. Il segnalante c.d. whistleblower coincide dunque con la persona fisica che effettua una segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

Inoltre, la normativa prevede un sistema di tutele offerte al soggetto segnalante che si estendono anche a soggetti diversi dal medesimo, che proprio in virtù del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere Destinatari di ritorsioni (facilitatore, persone del medesimo contesto lavorativo legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, colleghi di lavoro del segnalante, enti di proprietà del segnalante o enti che operano nel contesto lavorativo del segnalante medesimo).

La Società Alea Ambiente garantisce tutti coloro che hanno informato gli organi competenti dell’esistenza di violazioni da eventuali ritorsioni in ambito aziendale.

È assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede, anche secondo quanto stabilito dalla Legge in vigore.

I soggetti che dovessero compiere eventuali atti discriminatori o di ritorsione saranno assoggettati al sistema disciplinare previsto dalla Società.

La Società ha attribuito la gestione delle segnalazioni al RPCT, che quindi costituisce la Funzione Whistleblowing.

Nel caso in cui la Segnalazione pervenga tramite canali diversi da quelli sotto citati e/o a soggetti non competenti, e nella Segnalazione medesima sia indicato espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing, oppure tale volontà sia desumibile dalla comunicazione pervenuta, vi è obbligo per il soggetto ricevente di inoltrare con immediatezza ed entro 7 giorni dal ricevimento, la Segnalazione e l’eventuale documentazione di supporto ricevuta, utilizzando i canali whistleblowing qui indicati, dandone contestuale notizia al Segnalante.

Le segnalazioni devono essere inoltrate tramite uno dei canali di segnalazione interna

istituiti dalla Società, secondo una delle seguenti modalità:

1. segnalazione tramite piattaforma informatica: tramite la piattaforma Whistleblowing Maggioli, raggiungibile tramite il sito web di ALEA AMBIENTE SPA, sezione società trasparente oppure direttamente dall'indirizzo: <https://og.maggioli.cloud/OGWSegnalazioni/ALEAAMBIENTE/EntryPoint.aspx>.

Mediante la piattaforma è possibile inoltrare una Segnalazione in forma scritta e/o in forma orale mediante sistema di messaggistica vocale.

2. segnalazione scritta tramite il servizio postale: in busta chiusa indirizzata a: Funzione Whistleblowing – RPCT, presso la sede legale della Società, via Golfarelli, 123, Forlì (FC), che all'esterno recchi la dicitura espressa “NON APRIRE - RISERVATA PERSONALE – WHISTLEBLOWING”.

3. segnalazione tramite incontro diretto: solo se richiesto dal soggetto segnalante, incontri diretti fissati entro un termine ragionevole dalla Funzione Whistleblowing.

Nel caso in cui la Segnalazione venga inviata ad altra sede della Società, si garantisce che la stessa sarà messa a disposizione della Funzione Whistleblowing entro i 7 giorni previsti con le garanzie di riservatezza rispetto alla comunicazione pervenuta.

Le segnalazioni devono essere inviate non appena si viene a conoscenza degli eventi che le hanno generate, astenendosi dall'intraprendere iniziative autonome di analisi e/o di approfondimento.

Sul complessivo funzionamento del sistema whistleblowing, con particolare riferimento alle tutele previste ed alle modalità di effettuazione delle segnalazioni, si rinvia all'apposito **Regolamento whistleblowing** adottato da Alea Ambiente S.p.A., consultabile sul sito della Società, da considerarsi anche parte integrante del Modello 231.

6. LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

6.1 FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

Ai fini dell'efficacia del Modello, è obiettivo garantire una corretta conoscenza delle regole di condotta sia alle risorse già presenti in ente sia a quelle neo assunte.

Il sistema di informazione e formazione è coordinato ed integrato dall'attività realizzata dall'OdV, in collaborazione con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

L'OdV organizza incontri o momenti di formazione e divulgazione, sia su aspetti organizzativi interni legati al Modello sia su aggiornamento della normativa, anche avvalendosi di eventuali professionisti esterni.

L'efficace attuazione del presente Modello passa attraverso la sua adeguata conoscenza e divulgazione sia presso il personale interno sia presso i terzi a vario titolo interessati.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con le funzioni aziendali competenti, predispone programmi di informazione e formazione, caratterizzati da un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento dei destinatari nelle attività a rischio.

In generale, l'Organismo di Vigilanza:

- definisce il contenuto delle comunicazioni periodiche, da trasmettere ai dipendenti ed agli organi societari, per fornire loro la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base sul Decreto in esame;
- promuove corsi di formazione sul D.Lgs. 231/2001;
- promuove idonee iniziative, atte a favorire la conoscenza e l'attuazione del Modello.

6.2 L'INFORMATIVA PER I DIPENDENTI

All'atto dell'adozione del Modello o a seguito di cambiamenti importanti o di cambiamenti organizzativi, si predispone un documento di sintesi informativa per:

- la normativa di riferimento;
- i principi e il richiamo al codice etico;
- l'analisi dei rischi e Modello;
- gli eventuali cambiamenti sopravvenuti;
- i riferimenti e ruolo dell'OdV;
- il sistema disciplinare;
- i documenti attinenti alla 231 e al loro reperimento e consultazione.

Il Modello, con eventuali allegati, è a disposizione nel sito istituzionale, Società trasparente alla cartella "MODELLO 231".

Tutti i programmi di formazione hanno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del D.lgs. 231/2001, degli elementi costitutivi del Modello, delle fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/2001 e dei comportamenti considerati "sensibili" in relazione al compimento dei reati.

In aggiunta a questa matrice comune, ogni programma di formazione è modulato al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari per il pieno rispetto delle prescrizioni del D.lgs. 231/2001 in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

La partecipazione ai programmi di formazione è obbligatoria e il controllo circa l'effettiva frequenza è demandato all'Organismo di Vigilanza, di concerto con le funzioni interessate.

6.3 INFORMAZIONE ALLE RISORSE ESTERNE

La società informa anche le risorse esterne interessate: Consulenti / Partners / Clienti / Fornitori e altri Collaboratori e stakeholders di tipo privato e pubblico.

L'informativa contiene esplicita dichiarazione che per avere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura con la società, occorre recepire ed accettare i contenuti del Modello e le conseguenze sanzionatorie nell'ipotesi di mancato rispetto dei suoi principi. I clienti "occasionalmente" privati o aziende ospiti sono esclusi da tale obbligo.

Ogni nuovo fornitore attivato (sia esso ente o professionista) viene informato dell'applicazione del Modello: nei relativi contratti assume rilevanza il Modello 231 implementato. È possibile che taluni soggetti esterni (collaboratori / consulenti) possano partecipare alle sessioni informative e formative sul Modello al pari dei dipendenti.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

La definizione di un sistema disciplinare, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello, costituisce condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione del Modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire alla Società di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione e dagli esiti di un procedimento penale eventualmente avviato nei casi in cui la violazione integri un'ipotesi di reato rilevante ai sensi del D.lgs. 231/2001. Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l'autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e della gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore.

In virtù di quanto previsto dal sopra citato d.lgs. 24/2023 sul whistleblowing e con riferimento a qualunque Destinatario del Modello, si precisa che tra le condotte passibili di sanzione devono essere considerate anche la violazione, in qualsiasi modo, delle misure a tutela del segnalante, nonché l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate.

In generale, costituiscono **violazione del Modello**:

- a) comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello, ivi comprese procedure, protocolli o altre istruzioni aziendali;
- b) comportamenti che integrano una trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e la Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
- c) comportamenti che integrano violazioni previste dalla normativa in vigore in tema di segnalazioni di condotte illecite whistleblowing, in particolare nei casi qui di seguito indicati:
 - atti di ritorsioni nei confronti dei soggetti che effettuano una segnalazione;
 - ostacolo o tentativo di ostacolare una segnalazione;
 - violazione dell'obbligo di riservatezza nella gestione delle segnalazioni da parte dei soggetti responsabili;
 - mancata istituzione dei canali di segnalazione;
 - mancata adozione o non conformità delle procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
 - mancato svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni;
 - accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del

segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero della sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, per aver riferito, nell'ambito delle segnalazioni whistleblowing, informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa grave.

In generale, costituisce **violazione del Codice Etico**, oltre a qualsiasi violazione dei principi e delle politiche di condotta contenute al suo interno, qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi ha fatto segnalazioni in buona fede di possibili violazioni del Codice o richieste di chiarimento sulle modalità applicative del Codice stesso. Costituisce parimenti violazione del Codice il comportamento di chi dovesse accusare altre persone di violazione del Codice con la consapevolezza che tale violazione non sussiste.

Le sanzioni disciplinari applicate ai dipendenti rispettano le disposizioni previste dagli artt. 2118 e 2119 del Codice Civile e della Legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori").

Si richiama integralmente e si rinvia al contenuto del **Regolamento aziendale interno in materia di gestione del personale**, in particolare all'art. 12 che prevede le norme disciplinari.

7.1 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

I destinatari delle sanzioni possono essere:

1. organi societari;
2. dipendenti;
3. terzi non dipendenti (fornitori, clienti, professionisti, consulenti, altri stakeholders, ecc.);
4. organi di controllo e revisione esterni.

La sanzione deve essere graduata ed adeguata in ragione della gravità della violazione commessa, del ruolo o funzione.

L'applicazione della sanzione deve tenere in considerazione i seguenti parametri di riferimento:

- gravità e modalità della condotta e dell'evento che la stessa ha determinato;
- intenzionalità del comportamento o grado della negligenza, imprudenza o imperizia;
- la tipologia della violazione compiuta;
- l'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta;
- ruolo e mansioni dell'interessato;
- comportamento tenuto dall'interessato nel passato, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari e della recidiva;
- altre eventuali circostanze rilevanti ai fini della valutazione del comportamento;
- conseguenze in capo all'ente.

É fatta salva la facoltà dell'ente di ottenere il risarcimento del danno derivante dalla violazione del Modello.

7.2 SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIALI

Qualora le violazioni delle previsioni del Modello, comprese le disposizioni relative al rispetto della normativa sul c.d. whistleblowing, e/o la violazione dei principi del Codice Etico, siano commesse da membri degli Organi della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo di Vigilanza, adotterà i provvedimenti ritenuti più opportuni e che potranno consistere nell'archiviazione del procedimento, nel caso in cui non sia stata accertata alcuna violazione, ovvero, in caso contrario, nel rimprovero verbale, nella censura scritta e, nei casi più gravi, nella sospensione o revoca dell'incarico ricoperto.

Qualora le violazioni sopra indicate siano state commesse da più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza avvertirà tempestivamente il Collegio Sindacale che adotterà, d'intesa con lo stesso, le iniziative ritenute più idonee a norma dell'art. 2406 del Codice civile.

7.3 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

Le disposizioni del Modello sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai dipendenti.

La violazione delle disposizioni contenute nel Modello, comprese le disposizioni relative al rispetto della normativa sul c.d. whistleblowing, e/o la violazione dei principi del Codice Etico, costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali ed è sanzionata sulla base delle previsioni e dei criteri contenuti nel Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento, in relazione all'entità dell'infrazione ed alle circostanze in cui si è verificata.

Le tipologie di sanzioni per il personale dipendente sono:

- rimprovero verbale per le infrazioni più lievi;
- rimprovero scritto;
- multa (non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione oraria);
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni;
- licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di legge.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, il procedimento disciplinare e l'irrogazione delle sanzioni, ciò avviene in conformità ai principi di cui alla L. 300/1970 e alle disposizioni del CCNL.

Prima di procedere all'irrogazione di qualsiasi eventuale sanzione, si dovrà comunque contestare la violazione al soggetto responsabile in forma scritta, con comunicazione scritta ad eventuale RSU o a chi ne svolga eventualmente le funzioni, garantendo il pieno diritto di replica, con redazione di relativo verbale e assistenza di un rappresentante sindacale ove presente, nel rispetto della L. 300/1970 e della normativa vigente.

7.4 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI TERZI DESTINATARI

Si tratta di soggetti che, a vario titolo, intrattengono rapporti contrattuali con l'ente o

operano direttamente e/o indirettamente per esso (per esempio: collaboratori, consulenti, procuratori e agenti, fornitori di servizi e/o di beni).

Eventuali comportamenti messi in atto da terze parti in contrasto con quanto previsto dal Modello potranno essere sanzionati con la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

In ogni caso di violazione, l'autore del fatto e i soggetti che ne abbiano la responsabilità anche solo per colpa saranno chiamati a rispondere dei danni d'ogni genere provocati alla Società.

ALLEGATI:

1. Organigramma.
2. Modello Parte Speciale.
3. Codice Etico.

RINVIO:

1. Tabella riepilogativa dei flussi informativi.
2. Tabella integrata riepilogativa dei presidi individuati a supporto del Modello 231.
3. PTPCT in vigore.